



*Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Territoriale di Ravenna*

***REGOLAMENTO
ATTUATIVO
DELLO STATUTO CNA TERRITORIALE DI RAVENNA***

*approvato dalla
Direzione CNA Territoriale Ravenna*

del 13 febbraio 2025

INDICE

TITOLO 1 - Il Regolamento		
Art. 1	Riferimento allo Statuto di CNA Territoriale di Ravenna	Pag. 3
Art. 2	Predisposizione del Regolamento Attuativo dello Statuto	Pag. 3
Art. 3	Eventuale codice di comportamento	Pag. 3
TITOLO 2 – Gli Organi		
Art. 4	Modalità di convocazione degli organi e di assunzione delle deliberazioni – Assemblea – Direzione – Presidenza di CNA Territoriale di Ravenna	Pag. 4
Art. 5	Modalità di svolgimento del dibattito negli organi - Assemblea – Direzione di CNA Territoriale di Ravenna	Pag. 6
Art. 6	Modalità di svolgimento delle votazioni - Assemblea – Direzione di CNA Territoriale di Ravenna	Pag. 7
Art. 6 bis	Riunioni degli organi in videoconferenza/audioconferenza e modalità di voto	Pag. 8
Art. 7	Vincolo alle decisioni degli organi	Pag. 9
Art. 8	Assemblea elettiva di CNA Territoriale di Ravenna	Pag. 10
Art. 9	Assemblee elettive del Sistema Confederale CNA Ravenna	Pag. 11
Art. 10	Candidature confederali	Pag. 11
Art. 10 bis	Accesso ai dati di contatto per finalità elettorali	Pag. 14
Arti. 10 ter	Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video	Pag. 14
Art. 11	Presidenze comunali/ Intercomunali e delle Unioni di Comuni	Pag. 15
Art. 12	Assemblee delle Unioni di Comuni	Pag. 15
Art. 13	Direzione Comunali/Intercomunali	Pag. 16
Art. 14	I Mestieri e le Unioni Territoriali di Mestiere	Pag. 16
Art. 15	Raggruppamenti di Interesse	Pag. 21
Art. 16	CNA Professioni	Pag. 21
Art. 17	Deleghe	Pag. 22
Art. 18	Decadenza dagli organi	Pag. 22
Art. 19	Cumulo delle cariche e indennità	Pag. 23
Art. 20	Governo del sistema	Pag. 24
Art. 21	Incompatibilità	Pag. 24
Art. 22	Funzioni del Direttore	Pag. 24
TITOLO 3 - Rapporto Associativo		
Art. 23	Sanzioni disciplinari	Pag. 24
Art. 24	Decadenza	Pag. 26
TITOLO 4 - Rinvio		
Art. 25	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 26

TITOLO 1 - IL REGOLAMENTO

Articolo 1 - RIFERIMENTO ALLO STATUTO DI CNA TERRITORIALE DI RAVENNA

1.1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, CNA Territoriale Ravenna si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Articolo 2 - PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

2.1 Ai sensi dell'art.21 comma 2° lett. z) dello Statuto il Regolamento è predisposto dalla Direzione CNA Territoriale Ravenna ed è dalla medesima approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti (art.21 comma 4° Statuto).

2.2. Eventuali modifiche ed integrazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione CNA Territoriale Ravenna con la stessa maggioranza.

2.3 Il presente Regolamento è integrato dal Codice Etico approvato dalla CNA Nazionale i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso. Il Codice Etico (2° parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n.231/2001, integra il presente Regolamento, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari applicabili, ai sensi dello Statuto di CNA Territoriale Ravenna e del presente Regolamento, nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di CNA Territoriale Ravenna e degli enti e delle società di sua emanazione.

2.4. Il presente Regolamento è inoltre integrato anche da quanto disposto in apposito Regolamento Uso Marchio CNA, dalla CNA Social Media Policy.

Articolo 3 - EVENTUALE CODICE DI COMPORTAMENTO

3.1. Fatto salvo quanto previsto al punto 2.3. la Direzione di CNA Territoriale Ravenna adotta, laddove ciò risulti necessario in ragione delle specificità organizzative/operative di CNA Territoriale Ravenna, un proprio codice di comportamento ai fini della predisposizione del modello organizzativo di prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, sulla base di quanto predisposto dalla CNA Nazionale.

TITOLO 2 – GLI ORGANI

Articolo 4 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI E DI ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI – ASSEMBLEA – DIREZIONE – PRESIDENZA DI CNA TERRITORIALE RAVENNA

4.1. L'Assemblea e la Direzione di CNA Territoriale di Ravenna devono essere convocate, in prima ed eventualmente in seconda convocazione, in forma scritta a mezzo posta ordinaria, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o PEC od altro idoneo sistema, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione.

4.2. La convocazione deve contenere, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 bis per il caso di riunioni convocate in modalità di video/audio conferenza:

- la data, l'ora ed il luogo fissati per la riunione con espressa distinzione della prima e della eventuale seconda convocazione;
- fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo almeno pari ad 1 ora, tranne che per l'Assemblea, per la quale l'intervallo di tempo deve essere almeno pari a 24 ore (art.19 comma 1° Statuto);
- l'ordine del giorno indicante, in modo sintetico, gli argomenti da trattare nella riunione.

4.3. La convocazione della Presidenza CNA Territoriale Ravenna viene di norma programmata nella precedente riunione e comunque convocata con apposito avviso, almeno tre giorni prima.

4.4. In casi eccezionali e di particolare urgenza, la convocazione degli organi, nonché l'integrazione e/o la modifica dell'ordine del giorno relativo a convocazioni effettuate in via ordinaria, può avvenire anche a mezzo telegramma, telex, fax o posta elettronica PEC, da trasmettere almeno entro il giorno precedente la data fissata per la riunione in prima convocazione.

4.5. Al fine di consentire le comunicazioni di rito ciascun membro degli organi ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza CNA Territoriale Ravenna il proprio indirizzo di posta elettronica (PEC e ordinaria) nonché il proprio recapito telefonico, così come ogni variazione dei medesimi intervenuta nel corso del mandato.

4.6. L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza CNA Territoriale Ravenna e previo assenso della maggioranza dei presenti, può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

4.7. Le riunioni di ciascun organo (ad esclusione della Presidenza CNA Territoriale Ravenna) dovranno essere verbalizzate in forma sintetica per iscritto e registrate su nastro magnetico o altro idoneo supporto che verrà conservato fino all'approvazione del verbale.

4.8. Ogni partecipante alla riunione può chiedere che vengano integralmente inserite a verbale le proprie posizioni e/o dichiarazioni, che in forma di allegato possono essere rappresentate da scritti sintetici contenuti in una sola pagina.

4.9. I verbali devono indicare in forma riassuntiva:

- a) la data della riunione ed il relativo ordine del giorno;
- b) anche in allegato, l'elenco dei presenti;
- c) gli interventi con l'indicazione dei relativi autori ed eventuali dichiarazioni di voto;
- d) le modalità di espressione del voto e il risultato delle votazioni.

4.10 I verbali devono essere approvati nella riunione successiva e quindi trascritti nell'apposito libro sociale e sottoscritti dal Presidente di CNA Territoriale Ravenna o da chi ha presieduto la riunione, dal Direttore e, se è stato nominato un segretario verbalizzante, anche da quest'ultimo.

4.11. Le decisioni della Presidenza di CNA Territoriale Ravenna vengono riassunte in apposite delibere predisposte dal Direttore e sottoposte, nella riunione successiva, alla approvazione dell'organo.

4.12. Le riunioni degli organi, fatti salvi i diversi casi di convocazione previsti dallo Statuto, vengono normalmente convocate dalla Presidenza di CNA Territoriale Ravenna per il tramite del Presidente.

4.13. Il Direttore partecipa a tutte le riunioni degli organi con funzioni e voto consultivo.

4.14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di CNA Territoriale Ravenna, coadiuvato dalla Presidenza e dal Direttore. Il Presidente di CNA Territoriale Ravenna può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, il coordinamento dell'Assemblea al Vice Presidente ovvero ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Direttore.

4.15. Il Presidente di CNA Territoriale Ravenna:

- propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente dell'organo;
- propone, sulla base delle regole previste dallo Statuto, le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime;
- pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori;
- può, in accordo con la Presidenza di CNA Territoriale Ravenna, sospendere temporaneamente la seduta;
- dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza di CNA Territoriale Ravenna.

4.16. Ai sensi degli artt. 23 comma 7 e 24 comma 4 dello Statuto in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea e la Direzione di CNA Territoriale Ravenna sono convocate dalla Presidenza per il tramite del Vice Presidente ovvero dal componente anziano della Presidenza di CNA Territoriale Ravenna, su conforme delibera della Presidenza stessa, entro tre mesi dall'evento.

4.17. L'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna deve essere pure convocata dal Presidente di CNA Territoriale Ravenna ovvero, in mancanza/impedimento di questi, dal Vice Presidente o dal componente anziano della Presidenza di CNA Territoriale Ravenna – senza dilazione e

comunque non oltre il termine di tre mesi dal verificarsi dell'evento - qualora venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti la Presidenza o la Direzione di CNA Territoriale Ravenna, comportando tale evento la decadenza dell'intero organo di Presidenza o di Direzione di CNA Territoriale Ravenna. In tal caso, si applicano, sia per quanto attiene la elezione del nuovo Presidente di CNA Territoriale Ravenna, sia per il rinnovo della Presidenza o della Direzione di CNA Territoriale Ravenna, le norme di cui al successivo art.6.

4.18. L'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna deve essere convocata in ogni caso in cui – per qualsiasi causa – il numero dei componenti della Presidenza o della Direzione di CNA Territoriale Ravenna, sia sceso al di sotto del numero minimo rispettivamente previsto dalla Statuto.

Qualora il numero dei componenti resti al di sopra del numero rispettivamente minimo previsto dallo Statuto, potrà essere posta all'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna la questione della loro sostituzione nell'ordine del giorno della prima riunione immediatamente successiva all'evento che ha determinato la variazione del numero dei membri dei precitati organi.

4.19. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili e salvo quanto di seguito diversamente previsto, anche al funzionamento dei corrispondenti/equivalenti organi delle istanze del territorio (istanze comunali, intercomunali e Unioni dei Comuni), dei Mestieri e delle relative Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti, di CNA Professioni e CNA Pensionati.

Articolo 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO NEGLI ORGANI – ASSEMBLEA – DIREZIONE DI CNA TERRITORIALE RAVENNA

5.1. Nelle riunioni dell'Assemblea e della Direzione di CNA Territoriale Ravenna in cui si prevede di votare, deve essere preventivamente stabilita l'ora della conclusione della stessa, preferibilmente indicandola già nella lettera di convocazione.

5.2. Nei predetti organi, il tempo di discussione di ogni argomento e, di conseguenza, la durata di ciascun intervento in ogni caso non può essere superiore di norma a cinque minuti: le eventuali repliche, devono essere di brevissima durata (non più di due minuti).

5.3. Le richieste di intervento vengono, di norma, presentate all'inizio della discussione di ciascun punto all'ordine del giorno.

5.4. La durata delle relazioni e delle conclusioni, di norma, non deve superare i venti minuti.

5.5. Ove la complessità degli argomenti renda opportuno maggiori tempi di trattazione, dietro proposta del Presidente, deliberata preventivamente dall'organo, è data facoltà di modificare i tempi sopra previsti di durata di ciascun intervento, replica, relazione e conclusioni.

5.6. Dopo la presentazione e prima di procedere alla votazione, le delibere possono essere soggette ad emendamenti. Per ogni emendamento si prevede un solo intervento a favore ed uno solo contrario, ciascuno della durata di tre minuti, prima di procedere alla votazione.

5.7. Prima delle votazioni su qualsiasi punto dell'ordine del giorno, i componenti dell'organo possono effettuare dichiarazioni di voto, per le quali sono concessi tre minuti.

5.8. Le mozioni d'ordine che toccano decisioni già assunte ed approvate dagli organi devono essere presentate al Presidente, preliminarmente rispetto all'inizio dei lavori degli organismi. La loro ammissibilità e la relativa rilevanza devono essere sottoposte alla votazione preliminare dell'organo interessato. In caso di accoglimento della richiesta di mozione, dopo la presentazione della mozione, di durata non superiore ai cinque minuti, possono essere svolti un intervento a favore ed uno contro, della durata massima di tre minuti, e quindi si passa alla votazione.

5.9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili e salvo quanto di seguito diversamente previsto, anche al funzionamento dei corrispondenti/equivalenti organi delle istanze del territorio (istanze comunali, intercomunali e Unioni Comunali), dei Mestieri e delle relative Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti, di CNA Professioni e CNA Pensionati.

Articolo 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI - ASSEMBLEA – DIREZIONE DI CNA TERRITORIALE RAVENNA

6.1. Così come stabilito dall'art. 39 dello Statuto le votazioni degli organi avvengono di norma in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto nei seguenti casi:

- a) quando ne sia fatta espressa richiesta verbale o scritta da uno o più componenti dell'organo e tale richiesta sia accolta da almeno il 25% dei presenti aventi diritto al voto. La votazione sulla richiesta avviene in modo palese per alzata di mano;
- b) in caso di votazioni su nominativi per cariche elettive, ad esclusione della nomina del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti;
- c) in caso di provvedimenti disciplinari nonché di esclusione di associati;
- d) nel caso di mozione di sfiducia nei confronti di qualsiasi membro degli organi.

6.2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili e salvo quanto di seguito diversamente previsto, anche al funzionamento dei corrispondenti/equivalenti organi delle istanze del territorio (istanze comunali, intercomunali e Unioni Comunali), dei Mestieri e delle relative Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti, di CNA Professioni e CNA Pensionati.

Articolo 6 bis – RIUNIONI DEGLI ORGANI IN VIDEOCONFERENZA/AUDIOCONFERENZA E MODALITÀ DI VOTO

6.bis.1. La Presidenza Territoriale potrà deliberare, laddove le circostanze lo impongano o laddove ciò risulti anche solo opportuno, che le riunioni dell'Assemblea, della Direzione, della Presidenza di CNA Territoriale Ravenna e di tutti gli altri organi costituiti nel Sistema CNA Ravenna, si tengano esclusivamente in modalità di video/audio conferenza.

6.bis.2. In tal caso la riunione sarà effettuata attraverso piattaforme tecnologiche che consentano, per quanto possibile, di verificare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di rispettare il metodo collegiale, di consentire agli aventi diritto intervenuti di interagire partecipando pienamente alla discussione, prendere visione dei documenti e di esercitare il voto simultaneamente.

6.bis.3. Nell'ipotesi di cui al punto 6.bis.1. l'avviso di convocazione avviene esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione e deve contenere, oltre ai dati di cui al punto 4.2.:

- a) l'indicazione che la partecipazione alla riunione dell'organo avverrà esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione;
- b) l'indicazione del mezzo di telecomunicazione scelto e le specifiche modalità con cui questo stesso sarà attivato a cura di CNA Territoriale di Ravenna (codici, credenziali o link tramite cui collegarsi);
- c) l'indicazione come luogo in cui si tiene la riunione dell'organo quello da cui è collegato il Presidente ovvero, se diverso, in cui si trova il segretario verbalizzante.

6.bis.4. Quanto all'esercizio di voto si applicano i seguenti criteri:

a) Votazioni a scrutinio palese:

Il Presidente della riunione, una volta appurato che non ci sono ulteriori domande, stabilendo un tempo necessario per ogni espressione di voto deve chiedere ai partecipanti che:

- **CONTRARI:** chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat ed indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
- **ASTENUTI:** chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat ed indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
- **FAVOREVOLI:** conteggiato il numero dei contrari e degli astenuti, i favorevoli saranno computati per differenza tra contrari ed astenuti rispetto al numero dei partecipanti.

b) Votazioni a scrutinio segreto

La procedura online adottata dovrà garantire:

- che il voto sia personale, libero e segreto;

- l'impossibilità di accedere, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi;
- la corretta ed anonima acquisizione del voto espresso;
- che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
- che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- la possibilità di esprimere alcun voto a favore di nessuno dei candidati (scheda bianca).

6.bis.5. Il Presidente della riunione dovrà indicare, in apertura, l'orario entro il quale espletare la votazione e che terminato l'orario consentito per il voto il sistema on line verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto da parte di chi fosse ancora collegato.

6.bis.6. L'elettore assume ogni responsabilità civile e penale nonché il carico di ogni onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto di accesso alla piattaforma on line al fine dell'esercizio del voto, dovrà curare che tale esercizio venga esercitato in assoluta riservatezza ed in assenza di persone terze, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti responsabilità sopra richiamate.

6.bis.7. La Commissione elettorale nella sua composizione ordinaria provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto la Commissione elettorale constata la regolarità delle stesse nonché il raggiungimento dei quorum necessari ove richiesti, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online e trasmesse alla predetta Commissione, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgeranno in diretta utilizzando la medesima piattaforma.

Articolo 7 - VINCOLO ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI

7.1. Gli Imprenditori e/o associati dirigenti che esprimono opinioni e/o votazioni diverse da quelle espresse dalla maggioranza in qualsiasi organo della CNA Territoriale di Ravenna, sono tenuti, comunque, a prestare la massima collaborazione per la completa e corretta attuazione dei deliberati e delle linee della Confederazione e sono vincolati alle delibere assunte dagli organi, ma possono, se richiesto e previo parere non vincolante della Presidenza di CNA Territoriale Ravenna, esprimere pubblicamente il proprio dissenso avvalendosi dei soli strumenti d'informazione, divulgazione e stampa previsti da CNA.

Articolo 8 – ASSEMBLEA ELETTIVA DI CNA TERRITORIALE RAVENNA

8.1. La seduta dell'Assemblea quadriennale con funzione Elettiva delle cariche confederali, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

8.2. A seguito della convocazione dell'Assemblea Elettiva tutte le articolazioni di CNA Territoriale Ravenna (Istanze del territorio, Mestieri, CNA Pensionati, Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti) provvederanno all'elezione dei propri componenti-rappresentanti nell'ambito della predetta Assemblea elettiva.

8.3. Ai sensi di quanto stabilito nello Statuto (art.9.3 e 9.4) la regolarità nel pagamento delle quote associative nelle varie forme previste e deliberate dagli organi costituisce condizione per poter esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo da parte degli associati: tale regolarità deve sussistere prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea elettiva.

8.4. Le Articolazioni di cui sopra al punto 8.2. del presente articolo signaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla Presidenza di CNA Territoriale Ravenna, i nominativi dei propri rappresentanti designati a far parte dell'Assemblea Elettiva siano essi membri di diritto a norma dell'art.18.2 dello Statuto, siano essi designati dall'assemblea/organo di rappresentanza di rispettiva appartenenza, con relativi indirizzi, e-mail/PEC, telefono e fax, che dovranno pervenire alla Presidenza medesima con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea Elettiva di CNA Territoriale Ravenna.

8.5. In difetto di tale adempimento nel suddetto termine, da ritenersi perentorio, i componenti espressi dall'Articolazione inadempiente, non potranno partecipare all'Assemblea Elettiva, pur mantenendo la carica di membri dell'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna sino a scadenza del relativo mandato.

8.6. È compito di ogni Articolazione di cui al punto 8.2. del presente articolo verificare che i rappresentanti espressi non siano già stati nominati o facciano già parte ad altro titolo nell'Assemblea Elettiva di CNA Territoriale Ravenna; in tale ipotesi, l'Articolazione stessa dovrà provvedere alla sostituzione di ogni componente eventualmente interessato.

8.7. La Presidenza di CNA Territoriale Ravenna, nel convocare l'Assemblea Elettiva, fornirà alle singole Articolazioni interessate il numero dei propri rappresentanti (con l'indicazione di quelli facenti parte di diritto dell'Assemblea Elettiva) calcolati come di seguito in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto e con i criteri di cui ai successivi punti 8.8 e 8.9.

8.8. La rappresentanza nell'Assemblea Elettiva è calcolata sulla base del numero degli iscritti ad ognuna delle Articolazioni di cui al punto 8.2. del presente articolo purché in regola con il pagamento dei contributi associativi - nell'anno precedente a quello di convocazione dell'Assemblea Elettiva.

8.9. Le Istanze del territorio (comunali e intercomunali), i Mestieri, CNA Pensionati ed i Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti eleggono i propri delegati sulla base dei seguenti criteri:

- a) per le istanze territoriali comunali o intercomunali un numero di delegati eletti da ciascuna delle Assemblee comunali o intercomunali in rapporto agli associati:
 - 1 ogni 150/249 iscritti (oltre ai Presidenti delle istanze comunali o intercomunali in quanto già membri di diritto);
 - 2 ogni 250/349 (oltre ai Presidenti delle istanze comunali o intercomunali in quanto già membri di diritto);
 - 3 ogni 350 (oltre ai Presidenti delle istanze comunali o intercomunali in quanto già membri di diritto).
- b) per i Mestieri un rappresentante ogni 75 associati al singolo Mestiere nel limite massimo che non potrà in ogni caso superare 1/3 dei componenti della Assemblea Territoriale oltre ai Presidenti Coordinatori delle Unioni di Mestiere in quanto membri di diritto.
- c) per i Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti, un delegato per i Raggruppamenti con più di 1500 associati iscritti al singolo Raggruppamento oltre ai relativi Presidenti in quanto già membri di diritto;
- d) per CNA Pensionati 4 componenti oltre al Presidente in quanto già membro di diritto.

8.10. I componenti di diritto dell'Assemblea Elettiva decadono automaticamente e con effetto immediato al cessare, per qualsiasi causa, dell'incarico dal quale consegue la qualità di membro della predetta Assemblea e vengono sostituiti di diritto dai nuovi eletti.

8.11. I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti in occasione della prima Assemblea utile successiva a quella elettiva.

8.12. Le cariche confederali decadono automaticamente di diritto al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea Elettiva.

Articolo 9 - ASSEMBLEE ELETTIVE DEL SISTEMA CONFEDERALE CNA RAVENNA

9.1. Le assemblee delle Istanze del territorio (comunali, intercomunali), dei Mestieri, di CNA Pensionati, dei Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti e CNA Professioni, si svolgono, per quanto compatibili, nel rispetto delle medesime norme e delle modalità previste dallo Statuto di CNA Territoriale Ravenna con riferimento all'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna, integrate dal presente Regolamento.

Articolo 10 - CANDIDATURE CONFEDERALI

10.1. L'Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, il Vice Presidente, la Presidenza e la Direzione di CNA Territoriale Ravenna.

a) Requisiti

a.1. Ai massimi organi rappresentativi di cui sopra possono accedere solo associati di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame esclusivo con il sistema associativo CNA nonché la piena condivisione dei valori perseguiti.

a.2. In particolare il Presidente, il Vice Presidente ed i membri di Presidenza di CNA Territoriale Ravenna, per quanto previsto dal punto 9.5. dello Statuto, dovranno essere scelti tra imprenditrici e imprenditori in attività il cui prestigio e capacità di rappresentanza e rappresentatività all'interno e all'esterno della CNA siano tali da generare una evidente valorizzazione del sistema.

a.3. Sono esclusi dai vertici confederali quanti non corrispondano ai requisiti del Codice Etico.

a.4. Gli Imprenditori e gli Associati di cui sopra devono altresì essere in regola con i pagamenti relativi alle quote associative, dirette od indirette, nonché con i pagamenti dei corrispettivi dovuti per qualsiasi servizio consulenziale e di sviluppo erogato dalle strutture della CNA e/o dalle Società e Enti collaterali di cui dovranno avvalersi; inoltre devono risultare in regola con le assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, INAIL, ecc.), con la disciplina normativa ed economica prevista dai contratti collettivi di categoria e con ogni altro adempimento fiscale e tributario e/o amministrativo.

a.5. Gli Imprenditori e gli Associati di cui sopra devono avvalersi, per quanto non gestito internamente alle loro aziende, dei servizi amministrativi, consulenziali e di sviluppo erogati dalle strutture della CNA e/o dalle Società e Enti collaterali, testimoniando, con tale scelta, la piena e coerente condivisione delle strategie e finalità perseguite dall'Associazione nonché l'avvalimento delle politiche del sistema.

b) Modalità di costruzione delle candidature

b.1. Le candidature alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componente la Presidenza di CNA Territoriale Ravenna, singole o collettive, sono di norma formate e presentate all'Assemblea Elettiva da una Commissione Elettorale che decadrà dall'incarico immediatamente dopo il rinnovo dell'organo di Presidenza.

b.2. La Commissione Elettorale è composta da tre a cinque imprenditori scelti nell'ambito delle Istanze del territorio (comunali e/o intercomunali), dei Mestieri dei Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti, delle Società ed Enti collaterali e della CNA Pensionati.

b.3. Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato alle cariche Confederali oggetto della consultazione né presentare o sottoscrivere liste in sede di Assemblea Elettiva.

b.4. La Commissione Elettorale, proposta dalla Presidenza uscente alla Direzione uscente di CNA Territoriale Ravenna, che la nomina in tempo utile rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea Elettiva, ha il compito di predisporre le candidature e vagliare anche le proposte che pervengono da gruppi di Imprenditori/Associati, da singoli e le autocandidature, fornendo anche motivazioni scritte rispetto alle scelte compiute che dovranno essere comunicate agli interessati.

Compito della Commissione Elettorale è quello di avanzare le proposte, attraverso la consultazione di tutti i componenti dell'Assemblea Elettiva, riportando pure tutti i nominativi degli Imprenditori che intendono autocandidarsi.

b.5. La Direzione uscente di CNA Territoriale Ravenna, su proposta della Commissione Elettorale, approverà le modalità ed i criteri di formazione delle candidature che dovranno

essere rispettose delle caratteristiche costitutive della CNA (autonomia, pluralismo ed unitarietà), favorire un'adeguata presenza dell'imprenditorialità femminile, nonché rispettare i principi indicati nel Codice Etico Nazionale.

b.6. Le proposte provenienti da Gruppi di Imprenditori/Associati nonché da singoli così come le autocandidature dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Elettiva, onde consentire l'espletamento delle verifiche previste dal presente articolo.

b.7. Le candidature che non siano passate al vaglio della Commissione Elettorale sono inammissibili e non potranno formare oggetto di presentazione e deliberazione in sede di Assemblea Elettiva.

b.8. Le candidature presentate alla Commissione Elettorale e da questa non accolte, possono comunque essere presentate direttamente all'Assemblea Elettiva la quale dovrà in ogni caso deliberare preliminarmente sulla loro ammissibilità previa audizione della Commissione Elettorale la quale fornirà il proprio parere non vincolante.

c) Criteri per la composizione degli organi

c.1. La Direzione CNA Territoriale di Ravenna, eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta da un numero minimo di 20 fino ad un numero massimo di 35 componenti, compresa la Presidenza di CNA Territoriale Ravenna e gli altri membri di diritto così come risultanti dall'art. 20.2 dello Statuto di CNA Territoriale di Ravenna.

c.2. Al fine di garantire un'adeguata rappresentatività ed un'armonica partecipazione della base associativa, ne fanno parte di diritto:

1. i Componenti la Presidenza di CNA Territoriale Ravenna;
2. i Presidenti ed i Vice Presidenti delle Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina e di ogni altra Unione di Comuni ove costituita, anche in rappresentanza delle istanze territoriali comunali che le compongono;
3. i Presidenti e i Vice Presidenti delle istanze comunali e intercomunali, non ricomprese in Unioni dei Comuni, alle quali aderiscano un numero di imprese/associati iscritti superiore alle 250 unità;
4. i Presidenti delle istanze comunali/intercomunali, non ricomprese in Unioni dei Comuni, alle quali aderiscano un numero di imprese associate pari od inferiore alle 250 unità;
5. i Presidenti Coordinatori di tutte le Unioni di Mestiere;
6. i Presidenti di tutti i Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti a livello territoriale;
7. il Presidente di CNA Pensionati;
8. il Presidente di CNA Professioni se ed in quanto la Direzione di CNA ne abbia deliberato l'articolazione a livello territoriale.

Per l'identificazione del numero delle imprese/associati aderenti si farà riferimento ai dati del censimento associativo alla data del 31 dicembre immediatamente precedente alla convocazione dell'Assemblea Elettiva.

Articolo 10 bis – ACCESSO AI DATI DI CONTATTO PER FINALITA' ELETTORALI

10.bis.1. Nell'ambito del procedimento di elezione degli organi del sistema confederale è riconosciuto a ciascun candidato l'accesso ai dati di contatto degli associati che abbiano diritto di voto.

10.bis.2. Il singolo candidato richiede i dati al proprio collegio elettorale che, sentito il responsabile della protezione dei dati personali e verificata la legittimità della richiesta, autorizza il Privacy Manager della struttura interessata alla loro fornitura. Il candidato può usufruirne per finalità esclusivamente elettorali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività elettiva.

10.bis.3. Per dati di contatto si intendono il cognome e nome dell'avente diritto al voto, nonché l'indirizzo di posta elettronica da questi fornito all'atto di adesione all'Associazione.

10.bis.4. In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica l'art.14 del Codice Etico della CNA Nazionale, come recepito da CNA Territoriale Ravenna, e le sanzioni ivi previste nonché le sanzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di CNA Territoriale Ravenna.

Articolo 10 Ter - PROMOZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI GESTIONE DEGLI EVENTI E TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI A IMMAGINI, FOTOGRAFIE, AUDIO E VIDEO.

10.ter.1. Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli organi di CNA Territoriale Ravenna, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali stabilite sia a livello nazionale che europeo, possono fornire ai propri associati tramite corrispondenza o attraverso qualsiasi altra forma di comunicazione, ogni informazione intesa a promuovere l'attività dell'Associazione ovvero preordinata alla più ampia conoscenza di vantaggi, agevolazioni ed opportunità, anche di natura commerciale, scaturenti dall'appartenenza al Sistema CNA.

10.ter.2. CNA Territoriale Ravenna nonché, a richiesta di quest'ultima, ogni struttura ente e società di emanazione della predetta, designano – ove possibile tra soggetti appartenenti al sistema confederale – il responsabile della protezione dei dati personali (Privacy Manager), avendo riguardo alle qualità personali, alla conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati. La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy Manager del livello confederale nazionale. Il responsabile della protezione dei dati redige una relazione annuale sulle attività svolte dandone comunicazione al Privacy Manager di riferimento.

Tenuto conto delle attività in corso di progettazione e degli effetti che ne possono conseguire CNA Territoriale Ravenna e le strutture, enti e società di emanazione della predetta, informano tempestivamente il responsabile della protezione dei dati personali affinché, qualora lo ritenga necessario, provveda nelle forme e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

10.ter.3. Allo scopo di tutelare i diritti dei propri associati e garantire la protezione dei dati trattati è istituita a livello nazionale confederale una struttura di sistema denominata CNA Privacy composta dal Privacy Manager che la presiede con il compito di esercitare funzioni di indirizzo e raccordo nonché da esperti da questo individuati all'interno del sistema CNA. CNA Privacy adotta il proprio regolamento onde disciplinarne organizzazione e funzionamento.

CNA Privacy secondo le norme del proprio Regolamento:

- a) vigila sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale confederale;
- b) supporta i Privacy Manager delle strutture dei diversi livelli confederali in ordine alla verifica e valutazione dell'efficacia delle misure adottate dalle singole CNA Territoriali e Regionali, proponendo eventuali azioni da intraprendere;
- c) predispose entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sugli esiti delle proprie attività da trasmettere alla Presidenza della CNA Nazionale;

In ogni caso di violazione dei dati personali ovvero di controlli effettuati dalle autorità preposte al controllo, le strutture dei diversi livelli confederali informano, nel più breve tempo possibile, il Privacy Manager del livello confederale nazionale.

10.ter.4. Nel Regolamento di CNA Privacy è stabilita la disciplina relativa alla gestione degli eventi in termini di tutela e riservatezza, dell'immagine e dell'attività intellettuale propria dei partecipanti. Il periodo di conservazione dei dati deve limitarsi al minimo necessario, con esclusione delle immagini che rappresentano per il sistema CNA patrimonio storico-associativo.

Articolo 11 - PRESIDENZE COMUNALI/INTERCOMUNALI E DELLE UNIONI DEI COMUNI

11.1. Le Presidenze comunali o intercomunali sono organi collegiali, eletti dalle Assemblee delle corrispondenti istanze del territorio, composti dai rispettivi Presidente e Vice Presidente e da un ulteriore numero di componenti, da un minimo di 0 ad un massimo di 5, come determinato a discrezione dell'Assemblea medesima.

11.2. Le Presidenze delle Unioni dei Comuni sono organi collegiali composti dal Presidente e Vice Presidente, eletti dalla Assemblea di ciascuna Unione dei Comuni nonché dai Presidenti delle istanze comunali che compongono le rispettive Unioni.

11.3. I Presidenti, i Vice Presidenti delle istanze comunali/intercomunali nonché delle Unioni dei comuni e le relative Presidenze restano in carica 4 anni.

Articolo 12 – ASSEMBLEE DELLE UNIONI DEI COMUNI

12.1. Le Assemblee delle Unioni dei Comuni sono costituite, quali membri di diritto, dai Presidenti e Vice Presidenti di ogni istanza comunale/intercomunale facente parte delle predette Unioni dei Comuni, nonché da un ulteriore numero di membri designati dalle assemblee delle singole istanze comunali/intercomunali dell'Unione, nel limite

rispettivamente assegnato in base alla consistenza associativa di ciascuna istanza, secondo i seguenti criteri:

- da 51 a 100 associati n.1 membri di assemblea dell'Unione (oltre al Presidente ed al Vice Presidente dell'istanza comunale/intercomunale in quanto membri di diritto);
- da 101 a 150 associati n.2 membri di assemblea dell'Unione (oltre al Presidente ed il Vice Presidente dell'istanza comunale/intercomunale in quanto membri di diritto);
- da 151 a 250 associati n.3 membri di assemblea dell'Unione (oltre al Presidente ed il Vice Presidente dell'istanza comunale/intercomunale in quanto membri di diritto);
- da 251 a 400 associati n.4 membri di assemblea dell'Unione (oltre al Presidente ed il Vice Presidente dell'istanza comunale/intercomunale in quanto membri di diritto);
- oltre a 400 associati n.5 membri di assemblea dell'Unione (oltre al Presidente ed il Vice Presidente dell'istanza comunale/intercomunale in quanto membri di diritto).

Per il computo della base associativa si assume a riferimento il numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente alla data di designazione da parte delle singole Assemblee comunali/intercomunali.

12.2. Il Presidente di ciascuna Unione dei Comuni convoca e presiede gli organi della rispettiva Unione avendo cura di inviare tempestivamente i relativi verbali al Presidente e al Direttore di CNA Territoriale Ravenna per il tramite del Quadro responsabile dell'Unione dei Comuni stessa.

Articolo 13 – DIREZIONI COMUNALI/INTERCOMUNALI

13.1. La Direzione è eletta dall'Assemblea degli associati a livello comunale/intercomunale. Resta in carica 4 anni ed è composta dalla Presidenza e da un numero di membri, compresi i membri di Presidenza, variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 21 determinato dalla Assemblea medesima.

13.2. Nelle istanze comunali/intercomunali, facenti parte di una Unione dei Comuni, con base associativa pari o inferiore a n.250 iscritti non si dà luogo alla nomina della Direzione e le relative funzioni previste per Statuto e per Regolamento sono assolte dalla Presidenza: per il computo della base associativa si assume a riferimento il numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente alla data di nomina.

13.3. Il Presidente di ciascuna Istanza comunale/intercomunale convoca e presiede la Direzione avendo cura di inviare tempestivamente i relativi verbali al Presidente di CNA Territoriale Ravenna e al Direttore di CNA Territoriale Ravenna per il tramite del Quadro responsabile dell'Istanza Comunale stessa.

Articolo 14 – I MESTIERI E LE UNIONI TERRITORIALI DI MESTIERE

14.1. In conformità a quanto previsto dai deliberati della Direzione CNA Associazione Nazionale del 28.01.2021 si individuano le articolazioni dei Mestieri e delle loro Unioni come di seguito:

1) **CNA AgroAlimentare**, (6 Mestieri)
con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Agricoltori
2. Pastai
3. Dolciari e Panificatori
4. Produttori bevande
5. Ristorazione
6. Produzione Alimentari
 - Altri alimentare

Mestiere Territoriale → Chioschi piadine

2) **CNA Artistico e Tradizionale**, (5 Mestieri)
con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Restauratori
2. Ceramisti
3. Lavorazione artistica metalli
4. Orafi
5. Lavorazioni artistiche legno, vetro e marmo

Mestiere Territoriale → Mosaicisti

3) **CNA FITA**, (4 Mestieri)
con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Trasporto merci
2. Taxi
3. NCC bus
4. NCC auto

4) **CNA Costruzioni**, (3 Mestieri)
con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Edilizia
2. Lapidei ed altri materiali da costruzione
3. Imprese di pulizia e disinfestazione

5) **CNA Installazione e Impianti**, (6 Mestieri)
con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Elettrici
2. Elettronici
3. Termoidraulici
4. Frigoristi
5. Ascensoristi
 - Antincendio
6. Riparatori elettrodomestici

6) **CNA Federmoda**, (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Filiera della Moda
2. Moda Tessile e Abbigliamento
3. Moda Calzature, Pelletterie e Pellicceria
4. Moda su Misura

7) **CNA Produzione**, (5 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Meccanica
2. Legno e Arredo
3. Nautica
4. Chimica Vetro/Gomma/Plastica
5. Serramenti e Infissi

8) **CNA Benessere e Sanità**, (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Acconciatori
2. Estetiste
3. Sanità (Podologi, Optometristi)
4. Odontotecnici (SNO)

Mestiere Territoriale → Tatuatori - Palestre

9) **CNA Servizi alla Comunità**, (6 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Meccatronici
 - Centri di revisione
2. Carrozzerie
3. Gommisti
4. Tintolavanderie
5. Stabilimenti balneari
6. Operatori Giardini e verde

10) **CNA Comunicazione e Terziario Avanzato**, (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Fotografia e Video
2. Comunicazione e stampa
3. Digitale
4. Editoria

Inoltre a livello di CNA Territoriale, previa autorizzazione ottenuta dalla Direzione Nazionale di CNA, sono costituiti i seguenti ulteriori Mestieri:

- Mosaicisti (Unione CNA Artistico e Tradizionale);
- Chioschi e Produzione di Piadina Romagnola (Unione CNA Agroalimentare).

14.2. I Mestieri e le loro Unioni sono decisi con specifico accordo tra CNA Territoriale Ravenna e CNA Regionale Emilia Romagna in conformità a quanto previsto dall'art.5 comma 1° del Regolamento CNA Nazionale. CNA Territoriale Ravenna e CNA Regionale Emilia Romagna definiscono il livello o i livelli di costituzione delle Unioni di Mestiere in conformità a quanto previsto dall'art.5 comma 2° del Regolamento CNA Nazionale.

14.3. A norma dell'art. 33 dello Statuto CNA Territoriale Ravenna, sono organi del Mestiere: il Presidente e il Consiglio Territoriale.

14.4. Il Presidente ed il Consiglio Territoriale di Mestiere restano in carica 4 anni e sono eletti dall'Assemblea degli associati che appartengono al singolo Mestiere.

Il Consiglio Territoriale, oltre che dal Presidente del Mestiere, è composto da un numero di membri eletti dall'Assemblea di ogni singolo Mestiere, variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15, come determinato dalla Assemblea di Mestiere stessa.

14.5. L'Assemblea di ogni singolo Mestiere, inoltre, ogni 4 anni elegge i propri rappresentanti nell'ambito dell'Assemblea di CNA Territoriale di Ravenna, in base alle norme previste in merito dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Fatto salvo il rispetto del limite complessivo previsto dall'art.18.2. lett. g) ciascuna Assemblea di Mestiere designa i propri delegati nell'Assemblea di CNA Territoriale nel numero massimo determinato, sulla base della rispettiva consistenza associativa di ciascun Mestiere, in n.1 delegato ogni 75 associati al Mestiere.

Per il computo della base associativa si assume a riferimento il numero degli appartenenti al singolo Mestiere come risultante al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente alla data di nomina dei rappresentanti nell'ambito dell'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna.

14.6. Sono organi dell'Unione di Mestiere il Presidente Coordinatore, la Presidenza e il Consiglio Territoriale.

La Presidenza dell'Unione di Mestiere è costituita di diritto dai Presidenti dei singoli Mestieri che la compongono.

La Presidenza elegge fra i propri componenti il Presidente Coordinatore dell'Unione.

Il Consiglio Territoriale dell'Unione di Mestiere è composto dalla Presidenza e da un numero di membri, compresi i componenti della Presidenza, fra un minimo di 7 ed un massimo di 31, determinato dalla Presidenza della Unione stessa nel rispetto del principio della consistenza associativa di ciascun Mestiere componente l'Unione.

Il Consiglio Territoriale di ogni singolo Mestiere, quindi, designerà i propri rappresentanti come numericamente definito.

Per il computo della base associativa si assume a riferimento il numero degli appartenenti al singolo Mestiere come risultante al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente alla data di nomina dei rappresentanti nell'ambito del singolo Consiglio dell'Unione di Mestiere.

14.7. I Presidenti Coordinatori delle Unioni di Mestiere sono membri di diritto dell'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna e della Direzione CNA Territoriale Ravenna in conformità a quanto previsto rispettivamente dall'art. 18.2. e dall'art.20.2 n.4 dello Statuto.

14.8. Il Presidente Coordinatore di ciascuna Unione di Mestiere ed i Presidenti di Mestiere convocano e presiedono gli organi della rispettiva Unione e Mestiere avendo cura di inviare tempestivamente i relativi verbali al Presidente e al Direttore di CNA Territoriale Ravenna per il tramite del Quadro responsabile dell'Unione e del Mestiere.

14.9. Gli organi dei Mestieri e delle Unioni di Mestiere debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

14.10. In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito adottate dai Mestieri relativamente alle materie loro delegate rispetto alle decisioni e agli indirizzi degli organi di CNA Territoriale Ravenna, il Presidente di CNA Territoriale Ravenna, avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla Direzione CNA Territoriale la quale può disporre ove ritenuto necessario gli accertamenti, le audizioni e le verifiche del caso.

All'esito, nei casi di persistente contrasto, il Presidente di CNA Territoriale Ravenna, previo parere conforme della Direzione, revoca al Presidente del Mestiere le deleghe sulla materia oggetto del contrasto.

14.11. Qualora dovesse verificarsi un persistente mancato funzionamento degli organi di un Mestiere e/o di una Unione Territoriale di Mestiere o qualora si verificano gravi impedimenti o violazioni al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente di CNA Territoriale Ravenna, su conforme parere della Direzione CNA Territoriale, può procedere alla convocazione dell'organo interessato del Mestiere o dell'Unione.

14.12. Qualora non risulti possibile pervenire al ripristino del corretto e normale funzionamento dello/degli organo/i interessati del Mestiere o dell'Unione, la Direzione di CNA Territoriale Ravenna, per il tramite del suo Presidente, convoca l'organo del singolo Mestiere ovvero della singola Unione al quale compete per Statuto e Regolamento la nomina dell'organo gravato dal malfunzionamento affinché provveda al rinnovo dei suoi componenti, previa revoca del mandato ai membri in carica

14.13. Sino a nomina dei nuovi organi il Presidente di CNA Territoriale Ravenna può, in ogni caso ed in via cautelativa, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità di cui al successivo art.17.

14.14. Nell'ipotesi prevista dall'art. 21 lett. k) della Statuto laddove la Direzione di CNA Territoriale Ravenna deliberi la costituzione di un ulteriore e diverso Mestiere rispetto a quelli già previsti e deliberati dalla Direzione Nazionale CNA, al medesimo si applicherà la disciplina prevista per Statuto e per Regolamento dalla relativa Unione di Mestiere di riferimento designata dalla Direzione di CNA Territoriale Ravenna, salvo diversa specifica disciplina adottata in sede di delibera di costituzione.

Articolo 15 - RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

15.1. CNA Territoriale Ravenna e CNA Regionale Emilia Romagna definiscono il livello o i livelli di costituzione dei Raggruppamenti di Interesse in conformità a quanto previsto dall'art.5 comma 2° del Regolamento CNA Nazionale.

15.2. Gli organi dei Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti sono il Presidente ed il Comitato.

15.3. Ogni quattro anni nel quadro del rinnovo degli organi di CNA Territoriale Ravenna ogni Raggruppamento di Interesse, costituito e riconosciuto ai sensi dell'art. 34 dello Statuto CNA Territoriale Ravenna, previa convocazione dell'Assemblea degli associati appartenenti al Raggruppamento d'Interesse, elegge il proprio Presidente che resta in carica per un mandato di durata pari a quello degli organi CNA.

15.4. La predetta Assemblea nomina contestualmente un Comitato con funzioni di promozione e coordinamento delle iniziative del Raggruppamento d'Interesse, composto da un numero variabile da 5 sino ad un massimo di 15 membri, determinato dalla Assemblea stessa.

15.5. La partecipazione al Raggruppamento d'Interesse deve essere formalizzata da ciascuno degli associati interessati mediante inserimento del proprio nominativo negli appositi elenchi, tenuto per ciascuno Raggruppamento riconosciuto, dalla Segreteria della Presidenza CNA Territoriale Ravenna.

15.6. Il Presidente di ciascun Raggruppamento di Interesse convoca e presiede il Comitato del Raggruppamento avendo cura di inviare tempestivamente i relativi verbali al Presidente e al Direttore di CNA Territoriale Ravenna per il tramite del Quadro responsabile del Raggruppamento stesso.

Articolo 16 – CNA PROFESSIONI

16.1. Gli organi di CNA Professioni sono il Consiglio, la Presidenza ed il Presidente, come individuati nello Statuto della CNA Nazionale, e restano in carica 4 anni.

16.2. Ogni 4 anni l'Assemblea degli aderenti a CNA Professioni elegge il proprio Presidente e la Presidenza.

La Presidenza è composta dal Presidente e da un numero di membri da 3 a 5 determinato dall'assemblea che li nomina.

L'Assemblea degli aderenti a CNA Professioni elegge altresì un Consiglio di cui fanno parte un numero di componenti variabile da 5 a 15, compresi i componenti di Presidenza, determinato dalla Assemblea stessa.

Il Consiglio assolve funzioni di promozione e coordinamento delle iniziative di CNA Professioni.

16.3. Il Presidente di CNA Professioni convoca e presiede l'organo di coordinamento – se ed in quanto costituito - avendo cura di inviare tempestivamente i relativi verbali al Presidente e al Direttore di CNA Territoriale Ravenna per il tramite del Quadro responsabile del Raggruppamento stesso.

Articolo 17 - DELEGHE

17.1. Il Presidente di CNA Territoriale Ravenna può attribuire al Vice Presidente e/o agli altri componenti la Presidenza una o più deleghe inerenti la materia confederale.

I compiti delegati dovranno essere svolti, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture confederali, d'intesa con il Direttore.

17.2. Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, può conferire con apposito atto al Presidente di Mestiere, i poteri e compiti di cui all'art. 33, comma 11 dello Statuto CNA Ravenna.

17.3. Il Presidente, previo parere conforme della Direzione CNA Territoriale, potrà non rilasciare in tutto o in parte le deleghe previste dall'art. 33 comma 11 dello Statuto ovvero revocare in tutto o in parte le deleghe precedentemente rilasciate.

Articolo 18 - DECADENZA DAGLI ORGANI

18.1. I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto CNA Ravenna, decadono automaticamente da ogni carica, sia elettiva che di diritto, al verificarsi anche solo di una delle seguenti condizioni:

- a) che abbia perso per qualsiasi causa (decesso, recesso, esclusione, decadenza) la qualità di associato alla CNA Territoriale di Ravenna;
- b) perdita dello status giuridico di Imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- c) morosità per un intero anno nel pagamento delle quote associative;
- d) gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento e/o del Codice Etico Nazionale come accertate dal Collegio dei Garanti;
- e) assenza consecutiva non giustificata per tre volte alle riunioni, regolarmente convocate, dell'organo di appartenenza;
- f) per sottoposizione a procedura concorsuale laddove non vi sia continuità aziendale.

18.2. Il Presidente ed il Vice Presidente di CNA Territoriale Ravenna nonché i membri della Presidenza, il Presidente di Mestiere, il Presidente Coordinatore di Unione di Mestiere, il Presidente delle istanze comunali/intercomunali e il Presidente dell'Unione dei Comuni, il Presidente di Raggruppamento di Interesse e il Presidente di CNA Professioni, oltre che per i predetti motivi di cui sopra, decadano altresì per sopravvenuta assunzione degli incarichi previsti a motivo d'incompatibilità dall'art.38 dello Statuto CNA Territoriale Ravenna.

18.3. Oltre che per i motivi sopra indicati i componenti della Direzione di CNA Territoriale Ravenna, decadono, automaticamente qualora risultino assenti ingiustificati per numero tre volte consecutive alle riunioni del predetto organo.

18.4. Qualora a seguito di dimissioni, di decadenza e/o esclusioni il numero dei componenti l'organo si riduca al di sotto del numero minimo statutario ovvero diversamente determinato a norma dello Statuto medesimo, il Presidente di CNA Territoriale Ravenna convoca senza indugio l'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna ovvero il diverso organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti, dimessi e/o esclusi; nel caso in cui, a seguito delle dimissioni, decadenza e/o esclusioni l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo statutario, è facoltà del Presidente di CNA Territoriale Ravenna porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno alla prima riunione utile dell'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna ovvero del diverso organo elettivo di competenza.

18.5. Se per dimissioni, decadenza e/o esclusione viene meno la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente di CNA Territoriale Ravenna convoca senza indugio l'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna per il rinnovo dell'intero organo ovvero convoca il diverso competente organo elettivo.

18.6. In caso di dimissioni, decadenza o esclusione del Presidente di CNA Territoriale Ravenna così come nel caso di suo impedimento, alla convocazione dell'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna provvede il Vice Presidente ovvero il membro più anziano per età della Presidenza di CNA Territoriale Ravenna ed in caso di loro dimissioni, decadenza, esclusione e/o impedimento alla convocazione provvede il Presidente del livello confederale regionale.

18.7. Nel caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti dell'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna, l'articolazione CNA che li ha espressi (istanze del Territorio, Mestieri, CNA Pensionati, ovvero Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti), potrà proporre la loro sostituzione.

18.8. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Presidente di CNA Territoriale Ravenna le relative funzioni saranno esercitate in via provvisoria dal Vice Presidente sino alla nomina del sostituto da effettuarsi a cura dell'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna entro tre mesi dalla vacanza dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 comma 8 dello Statuto.

Articolo 19 - CUMULO DELLE CARICHE E INDENNITÀ

19.1. La carica di Presidente CNA Territoriale di Ravenna è incompatibile con qualsiasi altro incarico di Presidente di ogni altra articolazione di CNA Territoriale di Ravenna.

19.2. Al fine di garantire le migliori condizioni per l'esercizio del ruolo e favorire la più ampia partecipazione, l'accesso alle cariche negli organi sarà ispirato, per quanto possibile, ad evitare l'assunzione in capo al medesimo imprenditore/associato, di più incarichi.

19.3. I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori non possono contemporaneamente essere componenti di altri organi della CNA Territoriale di Ravenna.

19.4. I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori non possono far parte dei medesimi organi di altre organizzazioni confederali del sistema CNA né di altre associazioni categoriali e/o organizzazioni sindacali.

19.5. Le indennità relative alle cariche e agli incarichi confederali debbono essere sempre stabilite dall'Assemblea di CNA Territoriale Ravenna, che assumerà la decisione con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

Articolo 20 - GOVERNO DEL SISTEMA

20.1. Gli Imprenditori, gli associati, i dirigenti o i quadri che siano chiamati a far parte dei Consigli di Amministrazione o delle Assemblee di Società e Enti collaterali a CNA Territoriale Ravenna, o di Enti ed Istituzioni esterne in rappresentanza e per designazione di CNA Territoriale Ravenna, ne fanno parte, o in quanto componenti della Presidenza di CNA Territoriale Ravenna ovvero in ragione e causa della rilevanza del ruolo sindacale e/o operativo ricoperto nell'ambito del sistema CNA Territoriale Ravenna.

20.2. Al fine di garantire il rigoroso rispetto dell'etica associativa ed il rispetto dei rapporti fiduciari inerenti al sistema organizzativo, le cariche nei predetti organi/organismi ed i relativi mandati di rappresentanza conferiti da CNA Territoriale di Ravenna si intendono automaticamente revocate e decadute al venir meno per qualsiasi causa della carica di membro di Presidenza e/o del ruolo sindacale/operativo che hanno determinato il loro conferimento.

Articolo 21 - INCOMPATIBILITÀ

21.1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto, la Direzione CNA Ravenna, al di fuori dai casi di cui al comma 38.1., delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati, valutando il comportamento dei soggetti interessati che abbiano omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione di incarichi, ed applicando eventualmente le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

Articolo 22 - FUNZIONI DEL DIRETTORE

22.1. Il Direttore può avvalersi di quadri e dirigenti posti al vertice della tecnostruttura ai quali può delegare precise funzioni sue proprie, con obbligo di esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle stesse.

TITOLO 3 – RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 23 - SANZIONI DISCIPLINARI

23.1. La Direzione CNA Territoriale di Ravenna, qualora dovessero verificarsi violazioni dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico Nazionale, dei deliberati degli Organi,

ovvero del Regolamento emanato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e di ogni altra disposizione regolamentare adottata e/o richiamata a norma dello Statuto e del presente Regolamento, nonché qualora si assumano comportamenti in violazione dei principi di correttezza ed eticità nei rapporti fra Associati nonché con l'Associazione e/o con i suoi dipendenti, sulla base anche dei criteri stabiliti dal Collegio dei garanti, può irrogare nei confronti dei singoli associati, degli Imprenditori dirigenti o dei membri degli organi confederali, in relazione alla gravità dei comportamenti, le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dal rapporto associativo;
- sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza.

23.2. Nei casi più gravi previsti dall'art.16 dello Statuto la Direzione di CNA Territoriale di Ravenna può irrogare all'Associato la sanzione dell'esclusione e/o la decadenza dall'organo. Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dalla Direzione CNA Territoriale di Ravenna previa verifica ed accertamento della violazione e della sua rilevanza affidata al Collegio dei Garanti ai sensi dell'art.21 comma 2 lett. v) dello Statuto.

23.3. Il Collegio dei Garanti nei 30 giorni successivi al conferimento dell'incarico da parte della Direzione di CNA Territoriale Ravenna fornisce a quest'ultima un parere motivato e non vincolante sulla esistenza e rilevanza della violazione oggetto di verifica, essendo riservata alla predetta Direzione di CNA Territoriale Ravenna ogni decisione nel merito sulla applicazione o non applicazione della sanzione e sulla tipologia della medesima.

23.4. L'esclusione può essere deliberata ed irrogata dalla Direzione di CNA Territoriale Ravenna nei confronti dell'associato nei casi previsti dall'art.16 dello Statuto di seguito ulteriormente specificati sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) violazioni gravi e/o rilevanti alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno, del Codice etico della CNA Nazionale, e di ogni altra disposizione regolamentare adottata e/o richiamata a norma dello Statuto e del presente Regolamento o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, tali da non consentire, avuto riguardo ai valori ed agli interessi perseguiti dal Sistema CNA la prosecuzione del rapporto associativo;
- b) gravi inadempienze agli obblighi sociali senza giustificato motivo, gravi morosità nel versamento delle quote associative, dei contributi o nel pagamento di eventuali debiti verso la Associazione, maturati a qualsiasi titolo;
- c) condanna in sede penale, ancorché non definitiva, del titolare o legale rappresentante per reati contro il patrimonio o contro la persona o per reati che in ogni caso per reati che evidenziano un particolare disvalore rispetto agli interessi perseguiti dall'Associazione ovvero rispetto ai valori sociali e morali condivisi;
- d) ogni altra condotta idonea ad arrecare comunque grave pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Associazione;
- e) negli altri casi previsti dalla legge.

23.5. L'avvio del procedimento disciplinare e le motivazioni del medesimo sono comunicate all'Associato interessato il quale, ove ne faccia richiesta nei 10 giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, può presentare scritti difensivi alla Direzione di CNA Territoriale di Ravenna.

La delibera con la quale la direzione archivia il procedimento disciplinare ovvero irroga la sanzione sono tempestivamente comunicati all'interessato a mezzo PEC o lettera AR con l'indicazione del termine entro il quale presentare eventuale impugnazione del provvedimento avanti al Collegio dei Garanti.

Il conseguente procedimento è regolato integralmente dal Regolamento del Collegio dei Garanti CNA Nazionale.

Articolo 24 – DECADENZA

24.1. La decadenza dal rapporto associativo è automatica nei confronti dell'associato:

- a) che abbia perduto taluno dei requisiti richiesti dallo Statuto per l'ammissione all'Associazione;
- b) che abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale;
- c) il cui titolare dell'impresa/attività individuale sia deceduto, senza subentro degli eredi nell'esercizio della stessa;
- d) sottoposizione a procedura concorsuale in assenza di continuità aziendale.

24.2. Verificata e documentata la causa di decadenza essa opera di diritto pur essendo oggetto di delibera da parte della Direzione di CNA Territoriale Ravenna.

24.3. Ove richiesto la Direzione di CNA Territoriale Ravenna compie le opportune verifiche ed acquisisce ogni documentazione utile ad accertare l'effettiva operatività della causa di decadenza

TITOLO 4 – RINVIO

Articolo 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

25.1. Il presente Regolamento recepisce quanto previsto e disposto dal Regolamento CNA Nazionale – sue modifiche ed integrazioni – in punto a Bilanci Tipo e Sistema Informativo Dati Nazionale – SID CNA

25.2. Per tutto quanto qui non regolamentato valgono le norme dello Statuto di CNA Territoriale Ravenna, del Regolamento di CNA Nazionale, Regionale ed il Codice Etico Nazionale.

25.3. Il presente Regolamento abroga ogni precedente simile ed ogni eventuale delibera contrastante assunta precedentemente e rimane valido fino a diversa decisione della Direzione di CNA Territoriale Ravenna.